



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 184/16/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI  
POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 8,  
LETT. D) D. LGS. N. 261/1999**

**(PROC. SANZ. N. 10/15/DSP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito *Regolamento sanzioni*), come modificato dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTE le risultanze preistruttorie del 15 ottobre 2015 (proc. n. UV/P-ISTR/AA/011) recanti "*Relazione sulle problematiche riscontrate a seguito di attività ispettiva effettuata in data 8 ottobre 2015 dai competenti uffici dell'Autorità con l'ausilio del Corpo della G.d.F. presso l'Ufficio postale Napoli succursale 50, sito in Napoli in C.so Meridionale n. 54*";

VISTO l'atto di contestazione n. 10/15/DSP del 6 novembre 2015, notificato mediante PEC in data 6 novembre 2015, recante “*Contestazione alla società Poste Italiane S.p.A. per la violazione degli obblighi in materia di continuità nella prestazione del servizio universale (art. 3, commi 1 e 5 lett. b) e comma 8 lett. d), e art. 3 comma 8 lett. b), c), d. lgs. 261/1999*”, con riferimento alla fornitura di un servizio discriminante nei confronti della clientela cd. *retail* locale nell'UP di Napoli, succursale n. 54;

VISTA la determina direttoriale n. 1/2016/DSP dell'8 gennaio 2016 recante “*Archiviazione per intervenuta oblazione del procedimento sanzionatorio n. 10/15/DSP a seguito dell'atto di contestazione nei confronti della società Poste Italiane S.p.A. per la violazione dell'art. 3, commi 1 e 5, lett. b) e comma 8 lett. d) d. lgs. n. 261/1999*”;

VISTA la nota della Direzione servizi postali del 29 marzo 2016, prot. n. 14236, trasmessa mediante PEC alla società Poste Italiane S.p.A., con la quale si comunica la proroga dei termini procedurali per 60 giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, primo periodo, allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, così come successivamente modificato;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Il 6 novembre 2015 con l'atto di contestazione n. 10/15/DISP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A. (di seguito la Società).

La condotta contestata riguardava la fornitura di un servizio discriminante nei confronti della clientela cd. *retail* locale nell'UP di Napoli, succursale n. 50, riscontrata nell'attività ispettiva dell'Autorità svolta in data 8 ottobre 2015;

È stata contestata la violazione dei seguenti obblighi:

a) obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3, commi 1 e 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)* del d. lgs n. 261/99), in relazione all'afflusso cd. a singhiozzo che veniva riscontrato nell'Ufficio postale interessato all'ispezione;

b) obbligo di non discriminazione della clientela (art. 3, comma 8, *lett. b), c)* d. lgs. n. 261/1999);

## **2. Deduzioni difensive**

La Società risponde con una memoria difensiva pervenuta in data 9 dicembre 2015.

Nelle proprie difese contesta la sussistenza della discriminazione della clientela *retail* come illecito amministrativo autonomo dall'illecito dell'obbligo di prestare il servizio in via continuativa e quindi lo ritiene assorbito formalmente e logicamente nell'illecito oggetto dell'intervenuta oblazione.

Inoltre la Società evidenzia come la contestazione evidenzi un presunto generico comportamento discriminatorio, in quanto non risulta chiaramente indicata la tipologia di discriminazione attuata nello specifico e quindi non appare evidente la tipologia di selezione effettuata, se non quella dell'ordine di arrivo.

Infine la condotta accertata presso l'UP di Napoli succursale n. 50 in ordine all'accesso scaglionato deve intendersi quale condotta unitariamente intesa, considerato che ricorrono i presupposti della contestualità della stessa, nonché dell'unicità del fine e dell'effetto.

In conclusione, la Società ha respinto la contestazione mossa in merito alla presunta violazione di obblighi di non discriminazione verso la clientela, in quanto nell'U.P. per il quale era stata mossa la suddetta contestazione non veniva effettuata alcuna discriminazione della clientela cd. *retail*, poiché per tutti i clienti vigeva una sola cd. regola di accesso connessa all'ordine di arrivo e quindi alla coda davanti all'U.P. in questione.

In data 22 dicembre 2015 la Società ha fatto pervenire la ricevuta del pagamento per l'oblazione per la violazione obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3 del d. lgs n.261/99), in relazione all'afflusso cd. a singhiozzo che veniva riscontrato nell'Ufficio postale interessato all'ispezione;

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio sono le violazioni relative all'obbligo di non discriminazione della clientela cd. *retail* (art. 3, comma 8, *lett. b*) e c) del d. lgs. n. 261/1999).

Si ritiene di convenire con la Società in quanto come emerso nel corso del procedimento l'accesso scaglionato all'U.P. di Napoli succursale n. 50 non evidenziava alcuna tipologia di discriminazione della clientela cd. *retail* così come definita dall'art. 3, comma 8, *lett. d*) del d. lgs. n. 261/1999.

RITENUTO, altresì, che il comportamento posto in essere dalla Società non possa configurare la violazione dell'art. 3, comma 8, *lett. d)* del d. lgs. n. 261/1999;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 10/15/DISP del 6 novembre 2015 nei confronti della società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, per quanto riguarda le violazioni dell'art. 3, comma 8, *lett. b) e c)* del d. lgs. n. 261/1999 avvenute nell'ufficio postale di Napoli succursale n. 50.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 comma 1, *lett. b)*, Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 maggio 2016

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi